

De Terenzi 28/12/88

5226 05
DOTT. OL. 3.0.3

MODULARIO
IND. E COMM. 12

N°12129



S.P.T.	= S.G.T.N.	- S.T.T.N.
	= U.N.	
3 GEN 1988		CLASSIFICA
<input checked="" type="checkbox"/>	G.R. GEST.	
<input checked="" type="checkbox"/>	G.R. TEC.	
<input type="checkbox"/>	G.U. PEGLI	
<input type="checkbox"/>	G.U. RAV.	
COPIE inviate a		a

*Il Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

di concerto

COL MINISTRO DELLE FINANZE

—O—

CENTRALE DI OSTIGLIA	
Prot. N.	26523
Class. N.	
Data	29.11.1988

VISTI il R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n.367, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n.1303;

VISTO il D.M. n.5086 in data 6 luglio 1967, con il quale la concessione relativa all'esercizio dello stabilimento per il trattamento industriale del petrolio greggio sito in Cremona, già accordata alla S.p.A. ITALIA - Raffineria Oli Minerali - con il D.M. n.764 del 6 febbraio 1953, è stata intestata al nome della S.p.A. AMOCO ITALIA, con sede in Milano;

VISTI i DD.MM. n.5349 in data 2 dicembre 1961, n.5684 in data 4 agosto 1962 e n. 6258 in data 20 giugno 1963, con i quali è stata accordata alla Soc. AMOCO ITALIA la concessione di modificare la costituzione dello stabilimento di Cremona, al fine di elevarne la capacità lavorativa a tonn. 3.000.000 annue di petrolio greggio, oltre al 30% di riserva, nonché l'autorizzazione a collegare lo stabilimento stesso con il deposito costiero della Soc. PETROL PEGLI in Genova-Pegli, mediante l'installazione di un oleodotto destinato al trasferimento di petrolio greggio;

VISTI i DD.MM. n.8602 in data 19 giugno 1967 e n.9300 in data 8 maggio 1969, con i quali la Soc. AMOCO ITALIA è stata autorizzata:

- a modificare il tracciato e ad elevare la portata dello oleodotto collegante lo stabilimento di Cremona con il predetto deposito di oli minerali della Soc. PETROL PEGLI, ora della Soc. SNAM;
- a modificare la costituzione dello stabilimento di Cremona, ferma restando la capacità lavorativa già concessa;
- a collegare lo stabilimento di Cremona, mediante opportune tubazioni con i seguenti impianti;

GMS/pf

./.



- deposito di oli minerali della Soc. A.Bortolotti e C. in Cremona;
- deposito di oli minerali della medesima Soc. AMOCO Italia in Cremona;
- deposito terminale di Cremona dell'oleodotto Piacenza-Cremona dell'ENEL.

VISTO il D.M. n.9926 in data 22 giugno 1971, con il quale la Soc. AMOCO ITALIA è stata autorizzata a collegare lo stabilimento di Cremona con la Centrale termoelettrica dell'ENEL in Tavazzano (prov.di Milano) mediante l'installazione di un oleodotto del diametro di 6 pollici, destinato al trasferimento di oli minerali non raffinati (d.p.l.)

VISTO il D.M. n.10256 in data 14 marzo 1972, con il quale è stata accordata alla Soc. AMOCO ITALIA la concessione di trattare nel proprio stabilimento di Cremona, tonnellate annue 5.000.000 di petrolio greggio;

VISTO il D.M. n.10661 in data 30 maggio 1974, con il quale la Soc. AMOCO ITALIA è stata autorizzata a collegare lo stabilimento di Cremona con la Centrale termoelettrica dell'ENEL di Ostiglia (prov.di Mantova), mediante la installazione di un oleodotto del diametro di 12 pollici e della lunghezza di 100 Km. circa, destinato al trasferimento di oli combustibili a detta centrale termoelettrica;

VISTO il D.M. n.11286 in data 1 aprile 1977 con il quale la Soc. AMOCO ITALIA è stata autorizzata a ricevere petrolio greggio nel proprio stabilimento di Cremona tramite il tronco di oleodotto Bertonic-Cremona della Soc. SNAM, prolungamento dell'esistente oleodotto SNAM Ferrera Erboognone-Bertonico, ed a collegare, all'interno dello stabilimento stesso il terminale di detto tronco di oleodotto con gli esistenti serbatoi di stoccaggio;

VISTO il D.M. n.11602 in data 10 luglio 1978, con il quale la Soc. AMOCO ITALIA è stata autorizzata ad utilizzare l'oleodotto da 12/14 pollici che collega la raffineria di Cremona al deposito di oli minerali della Soc. SNAM, sito in Genova-Pegli per il trasferimento di prodotti finiti dallo stabilimento di Cremona al deposito di oli minerali della Soc. SNAM di Genova-Pegli, anzichè per il trasporto del greggio dal suddetto deposito allo stabilimento;

VISTO il D.M. n.11747 in data 20 marzo 1979, con il quale la Soc. AMOCO ITALIA è stata autorizzata a realizzare il collegamento tra il proprio oleodotto del diametro di 6 pollici, che collega la raffineria AMOCO di Cremona con la Centrale ENEL di Tavazzano, e l'oleodotto del diametro di 8 pollici che collega il deposito della S.p.A. CONTINENTALE ITALIANA di Lacchiarella e la suddetta centrale ENEL di Tavazzano, per il trasferimento di prodotti finiti;

Per copia conforme
[Signature]

VISTA la domanda in data 1 luglio 1979 con la quale la Soc. AMOCO ITALIA ha chiesto l'autorizzazione a prolungare da Ostiglia (prov.di Mantova) fino alla centrale termoelettrica dell'ENEL sita in Sermide (Prov.di Mantova) l'esistente oleodotto AMOCO ITALIA del diametro di 12 pollici, che collega lo stabilimento di Cremona con la centrale termoelettrica ENEL di Ostiglia, mediante l'installazione di un ulteriore tratto di oleodotto del diametro di 12 pollici e della lunghezza di circa 12 Km., destinato al trasferimento di oli combustibili, prodotti petroliferi e grezzo alla suddetta centrale termoelettrica;

VISTI i pareri favorevoli alla realizzazione del progettato tratto di oleodotto formulati, per quanto di rispettiva competenza, dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato con nota n.L.10.3/137026 in data 24 ottobre 1979 e dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade A.N.A.S., con nota n.5405/PS2536 in data 22 gennaio 1980;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento della citata domanda, espresso per quanto di competenza, dalla Regione Lombardia, con delibera della Giunta Regionale n.30529 in data 2 aprile 1980;

VISTO il parere favorevole alla realizzazione del citato tratto di oleodotto formulato, per quanto di competenza, dal ~~Magistra~~to per il Po - Ufficio Operativo di Mantova, con nota n.942 in data 9 febbraio 1980;

VISTO l'estratto di verbale n.8/1863 della riunione in data 13 marzo 1980, della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'Interno, da cui risulta il parere favorevole all'accoglimento della citata istanza espresso, per quanto concerne la sicurezza, da detta Commissione, subordinatamente ad alcune condizioni formalmente accettate dalla Società istante con lettera del 23 aprile 1980;

VISTE le deliberazioni:

- n.668 in data 19 novembre 1979, della Giunta Municipale di Ostiglia;
- n.197 in data 22 dicembre 1979, della Giunta Municipale di Carbonara Po;
- n.212 in data 21 dicembre 1979, della Giunta Municipale di Borgofranco sul Po;
- n.228 in data 24 ottobre 1979, della Giunta Municipale di Revere;

con le quali i suddetti Comuni, appartenenti alla provincia di Mantova, hanno espresso; per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione del progettato tratto di oleodotto;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la richiesta della Società AMOCO ITALIA;

D E C R E T A :

Art. 1 - La S.p.A. AMOCO ITALIA, con sede in Milano, concessionaria, in forza dei Decreti Ministeriali citati nelle premesse, dello stabilimento per il trattamento industriale del petrolio grezzo, sito in Cremona e dell'oleodotto del diametro di 12 pollici che collega detto stabilimento al deposito della Centrale Termoelettrica dell'ENEL in Ostiglia (prov.di Mantova), è autorizzata a prolungare l'anzidetto oleodotto allo scopo di trasferire olio combustibile, prodotti petroliferi e petrolio grezzo dal menzionato stabilimento alla Centrale Termoelettrica ENEL, sita in Sermiide (Mantova), mediante l'installazione di un nuovo tratto di tubazione del diametro di 12 pollici e della lunghezza di 12 Km. circa.

Art. 2 - La Soc. AMOCO ITALIA è tenuta a realizzare il tratto di oleodotto autorizzato con il precedente art.1, conformemente ai piani tecnici presentati a corredo della domanda in data 1 luglio 1979 che in sede di istruttoria sono stati approvati dalle Amministrazioni interessate.

Art. 3 - Sotto pena di decadenza della autorizzazione, la Soc. AMOCO ITALIA è tenuta ad ultimare i lavori di installazione del tratto di oleodotto di cui al precedente art.1, entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 4 - Nella costruzione del nuovo tratto di oleodotto, autorizzata con il precedente art.1, e nell'esercizio del medesimo, la Soc. AMOCO ITALIA dovrà attenersi alle vigenti norme legislative e regolamentari concernenti la sicurezza degli impianti di lavorazione e di deposito degli oli minerali, nonché sottostare a tutte le prescrizioni che le venissero impartite dalle autorità competenti per assicurare la tutela sanitaria ed igienica dei lavoratori e dei cittadini.

Art. 5 - L'esercizio del nuovo tratto di oleodotto resta subordinato all'esito favorevole del collaudo da effettuarsi da parte della competente Commissione nominata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai sensi dell'art.41 del Regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n.1303. Alle operazioni di collaudo assisteranno rappresentanti qualificati della Società concessionaria.

Qualora risulti alla Commissione di collaudo che la Società concessionaria non si sia attenuta, in tutto o in parte, alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed a quelle contenute nel presente decreto, sarà imposto un termine per l'adempimento.

In caso di inadempienza alle prescrizioni della Commissione, l'esercizio dell'oleodotto non sarà consentito e l'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto potrà essere revocata.

Art. 6 - Restano confermate le clausole e le condizioni contenute nei decreti ministeriali citati nelle premesse.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, le autorizzazioni con esso accordate si intendono regolate dalle norme contenute nel R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741 e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, già citati.

Art. 7 - La Società concessionaria è tenuta a far pervenire al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nel termine di due mesi dalla notifica del presente decreto, una formale dichiarazione di piena accettazione delle clausole e delle condizioni contenute negli articoli precedenti.

In mancanza di tale espressa accettazione si intenderà che la Società abbia rinunciato alle autorizzazioni con il Decreto stesso accordate.

Roma,

28 OTT. 1980

IL MINISTRO DELLE FINANZE

F. J. F. REVIGLIO

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

F. J. Antonio Bisaglia



Per copia conforme

Antonio Bisaglia